

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

116° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 2001

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 11
BORRONI, <i>sottosegretario di Stato per le politi- che agricole e forestali</i>	3, 9
PREDA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6
* RECCIA (<i>AN</i>)	7, 10
* SARACCO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	10

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dai senatori Preda, Scivoletto e Piatti e dai senatori Recchia e Cusimano.

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il Ministro delle politiche agricole ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni una proposta di decreto per la regolamentazione dei contributi statali sulle polizze assicurative contro le avversità atmosferiche stipulate direttamente dai produttori agricoli singoli con le compagnie di assicurazione così come previsto dall'articolo 127 della legge finanziaria;

la proposta di decreto contiene l'inaccettabile principio secondo il quale il contributo dello Stato previsto per l'agricoltore può essere erogato direttamente alle compagnie assicurative e non allo stesso agricoltore;

tale proposta indebolisce la forza contrattuale della parte agricola nei confronti delle società assicurative,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministero sui punti principali dell'articolo 127 della legge finanziaria e sull'emanando decreto.

(3-04346)

RECCIA, CUSIMANO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –

Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha presentato alla Conferenza Stato-Regioni una proposta di decreto per la regolamentazione dei contributi statali sulle polizze assicurative contro le avversità atmosferiche stipulate direttamente dai produttori agricoli singoli con le compagnie di assicurazione così come previsto dall'articolo 127 della legge finanziaria;

la proposta di decreto contiene l'inaccettabile principio secondo il quale il contributo dello Stato, previsto per l'agricoltore può essere erogato direttamente alle compagnie assicurative e non allo stesso agricoltore;

tale proposta indebolisce la forza contrattuale della parte agricola nei confronti delle società assicurative,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministero sui punti principali dell'articolo 127 della legge finanziaria e sull'emanando decreto.

(3-04350)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. In merito alla proposta di decreto di individuazione delle modalità di liquidazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, previsto dall'articolo 127, comma 4, della legge n. 388 del 2000, si forniscono le seguenti precisazioni.

La copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è stata introdotta dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale. Per beneficiare del contributo statale sulla spesa per il pagamento del premio, i produttori agricoli dovevano aderire ad appositi organismi associativi, denominati consorzi di difesa, a carattere provinciale o interprovinciale, i quali erano obbligati dalla legge ad istituire un'apposita cassa, denominata cassa sociale, attraverso la quale gestire in forma separata dalle altre attività le iniziative di difesa delle produzioni dalle calamità, ai sensi della legge n. 364. In sostanza, i consorzi di difesa attraverso la cassa sociale svolgevano un'azione per conto dello Stato, come ha affermato anche la Corte suprema di cassazione nell'esaminare la legge n. 364 del 1970, per alcuni aspetti di carattere giurisdizionale.

Sempre in base alla legge n. 364 del 1970, potevano svolgere le azioni di difesa delle produzioni anche le associazioni dei produttori e le cooperative agricole che avessero adeguato il proprio statuto alle disposizioni particolari previste dalla legge stessa ed istituito la cassa sociale per la gestione separata delle attività di difesa.

Successivamente, le leggi nn. 590 del 1981 e 185 del 1992, hanno integrato e modificato la normativa del Fondo di solidarietà nazionale del 1970, mantenendo sostanzialmente inalterata l'iniziale struttura operativa dei consorzi per la difesa delle produzioni agricole. La legge n. 185 del 1992, tra l'altro, ha rafforzato la concentrazione della domanda assicurativa, vietando la costituzione di nuovi organismi associativi nelle province in cui era operante almeno un consorzio, allo scopo di aumentare il potere dei produttori agricoli in sede di contrattazione delle tariffe annuali con le imprese di assicurazione.

Il principio della massima aggregazione della domanda assicurativa in forma collettiva è stato peraltro favorito dalle disposizioni della legge n. 185, che obbligavano le regioni a revocare l'operatività agli organismi associativi nel caso di mancato raggiungimento della congruità dei valori annualmente assicurati. In base a questa disposizione, i consorzi operanti sul territorio nazionale si sono ridotti dai 91 del 1991 ai 76 del 2000.

Anche l'offerta assicurativa, in base alla legge n. 364 del 1970, era concentrata in un unico organismo associativo, il CIRAS, cui erano obbligate ad aderire le imprese di assicurazione per l'assunzione dei rischi agricoli. Inoltre, le tariffe, le condizioni di polizza e le garanzie venivano concordate annualmente tra le parti contraenti (consorzio di assicuratori ed Associazione nazionale dei consorzi di difesa) ed approvate dal Ministero dell'industria di concerto con quello dell'agricoltura.

Successivamente, la direttiva CEE 91/49 del Consiglio del 18 giugno 1991 ha liberalizzato l'offerta assicurativa, vietando qualsiasi controllo pubblico sulle tariffe e sulle condizioni di polizza a partire dalla campagna assicurativa 1996, e l'intervento dell'*Antitrust* ha vietato qualsiasi gestione monopolistica delle polizze agricole da parte delle imprese di assicurazione.

Con la liberalizzazione dell'offerta e la soppressione del monopolio assicurativo, si è avuto indubbiamente un miglioramento delle tariffe, che inizialmente sono scese sensibilmente, e i valori complessivamente assicurati sono passati da 5.600 miliardi di lire del 1995 (anno precedente alla liberalizzazione) a 7.500 miliardi di lire del 1996 (anno della liberalizzazione), per attestarsi successivamente intono ai 7.000 miliardi di lire circa.

Tuttavia, l'attesa espansione della base assicurativa con la rottura del monopolio assicurativo è stata al di sotto delle aspettative e la causa è stata attribuita alla incompiuta liberalizzazione del mercato con il mantenimento della rigidità della domanda attraverso l'esclusiva azione dei consorzi, che non avrebbero favorito la nascita di proposte assicurative innovative da parte delle imprese di assicurazione. Per questo molte iniziative parlamentari si sono concretizzate con la presentazione di numerosi disegni di legge, successivamente unificati nel testo elaborato dall'interrogante senatore Preda, che per quanto concerne l'aspetto assicurativo prevede la liberalizzazione della domanda, consentendo l'accesso diretto al contributo statale, oltre ai consorzi e alle cooperative, anche ai produttori singoli che intendono stipulare la polizza per proprio conto.

Bisogna prendere atto con soddisfazione che la riforma del Fondo di solidarietà nazionale, nella parte riguardante la copertura assicurativa, è stata sostanzialmente anticipata con l'emendamento alla legge finanziaria 2001, riportato all'articolo 127 della legge n. 388 del 2000, sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari e votato all'unanimità in Aula al Senato.

Rispetto all'assetto organizzativo in vigore fino a tutto il 2000, le modifiche introdotte dall'articolo 127 sono particolarmente innovative, soprattutto nella parte in cui viene liberalizzata la domanda consentendo all'agricoltore la possibilità di contrattare direttamente le condizioni di polizza, le garanzie e le tariffe con la compagnia di assicurazione da lui prescelta. È stato ritenuto in sede parlamentare che queste innovazioni potessero espandere la base assicurativa e favorire la comparsa di polizze innovative più aderenti alle esigenze aziendali dei produttori.

In sostanza, a partire da quest'anno il produttore può scegliere in piena autonomia e libertà la forma di difesa delle proprie produzioni: con-

trattazione diretta con l'impresa di assicurazione ed incasso diretto del contributo, oppure adesione a forme di polizza collettiva attraverso i consorzi di difesa o le cooperative, che provvedono alla contrattazione con le imprese di assicurazione da loro prescelte e all'incasso del contributo per conto dell'associato.

Appare, quindi, del tutto evidente che la liberalizzazione della domanda è tutta a vantaggio del produttore, che non ha più l'obbligo di aderire ad una struttura associativa per accedere al contributo statale, ma ha l'opportunità di scegliere in piena autonomia e libertà se aderire a programmi di copertura collettiva dei rischi aziendali attraverso il consorzio o la cooperativa, oppure contrattare direttamente la polizza con l'impresa di assicurazione che gli offre le garanzie di cui ha bisogno.

Occorre prendere atto, inoltre, che con la soppressione della cassa sociale i consorzi di difesa non hanno più compiti specifici e adempimenti particolari per conto dello Stato, e quindi a partire dal corrente anno 2001 possono adottare, nei termini consentiti, gestioni molto più semplificate e meno onerose per gli associati.

Con riguardo alle modalità di erogazione del contributo statale, occorre tenere presente che il concorso pubblico nel pagamento del premio è commisurato ad appositi parametri contributivi, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole e forestali in base all'indice di rischio nelle diverse aree omogenee del territorio nazionale, indipendentemente dall'effettivo costo assicurativo quando le tariffe sono superiori ai parametri. Nei casi in cui i parametri siano superiori alle tariffe, il contributo è commisurato alle tariffe contrattate ed applicate. Detta modalità di calcolo attraverso apposito programma informatico, nell'ambito della banca dati assicurativi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), obbliga ad acquisire tutti i dati di polizza (quali superfici, valori, tariffe e così via, nonché i danni subiti ed i risarcimenti pagati dalle imprese di assicurazione) nella stessa banca dati. Ciò richiede un notevole impegno ed un'attenta vigilanza sulle polizze da parte delle regioni territorialmente competenti, sia sui contratti collettivi sottoscritti tramite i consorzi e le cooperative che su quelli singoli sottoscritti autonomamente dal produttore.

La trasparenza nel riconoscimento del contributo sulle singole polizze e su quelle collettive deve essere assicurata anche con la responsabilizzazione dei soggetti contraenti e attraverso un'attenta vigilanza sulle polizze informatizzate dai soggetti preposti allo scopo.

Per l'erogazione del contributo a favore dei consorzi e delle cooperative si ritiene che possano essere, sostanzialmente, mantenute le stesse procedure finora applicate, mentre per il riconoscimento e la liquidazione del contributo a favore dei produttori singoli l'articolo 127 della legge n. 388 del 2000 stabilisce l'individuazione di apposita disciplina da approvare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-regioni. In attuazione del predetto adempimento, d'intesa con le regioni è stato elaborato un piano operativo contenuto in uno schema di decreto che, sulla base di integrazioni e modifiche già apportate

nel corso di apposita riunione tecnica alla Conferenza Stato-regioni, prevede due modalità alternative per il riconoscimento del contributo al produttore che non intende avvalersi della contrattazione collettiva attraverso il consorzio o la cooperativa e decide di stipulare la polizza per proprio conto, con la impresa di assicurazione da lui prescelta: presentazione della domanda unitamente ad una copia della polizza alla regione territorialmente competente, che provvede all'espletamento dei controlli ed all'informatizzazione dei dati nell'ambito della banca dati assicurativi del SIAN per la successiva determinazione e liquidazione del contributo a favore del produttore nei limiti dei parametri contributivi; presentazione della domanda di contributo da parte del produttore tramite l'impresa di assicurazione che si impegna a fornire i dati di polizza già informatizzati. In questo caso, dopo i controlli da parte delle regioni e la successiva acquisizione di dati nella banca dati assicurativi del SIAN, viene elaborata la quantificazione del contributo e ne è disposta la liquidazione a favore del produttore.

Inizialmente, per snellire e velocizzare le procedure di erogazione del contributo e per evitare soprattutto inutili appesantimenti burocratici a carico del produttore, in sede tecnica con le regioni era stata ipotizzata l'ulteriore procedura di erogare la quota di premio corrispondente al contributo statale, direttamente alla compagnia di assicurazione, come del resto viene praticato in tutti gli altri paesi europei ed extraeuropei che riconoscono aiuti nella copertura dei rischi qualora il produttore avesse concordato con la compagnia tale eventualità, ponendo a proprio carico la quota di premio al netto del contributo stesso. Indubbiamente quest'ultima procedura, accompagnata da tutte le necessarie garanzie di trasparenza con i capillari controlli e la vigilanza sulle polizze da parte delle regioni, avrebbe ulteriormente agevolato il produttore liberandolo da ogni eventuale ritardo nel pagamento del contributo statale.

Occorre tener presente che non potrà mai essere una distorta applicazione di legge a mantenere aggregata la domanda, ma dopo le modifiche introdotte dall'articolo 127 servirà una autonoma scelta del produttore a favorire o meno la contrattazione collettiva. Tuttavia, nell'elaborazione del testo sottoposto al parere della Conferenza Stato-regioni è stata soppressa detta opportunità per il produttore, tenuto conto dei segnali di opposizione provenienti dal mondo politico e sindacale agricolo, preferendo non creare turbative dal momento che la liberalizzazione della domanda, con le modalità avanti esposte, si ritiene ampiamente garantita.

PREDÀ. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente la risposta fornita – spero a nome del Ministro – dal Sottosegretario e mi dichiaro insoddisfatto. Infatti, per la maggior parte si è trattato di considerazioni di un'ovvietà eccezionale e inutili perché riguardano questioni di cui questa Commissione si è occupata per circa due anni.

Vi sono, poi, alcune inesattezze. In primo luogo, che si sia tenuto un incontro tecnico nella Conferenza Stato-regioni dove una sola regione si è opposta alla bozza di decreto. Tant'è vero che a seguito di un'altra inter-

rogazione presentata, nonché delle proteste scritte e verbali delle organizzazioni agricole, è stata predisposta una seconda bozza di decreto. Però, stando al testo in mio possesso, ma può darsi che la stesura definitiva sia un po' diversa, questa nuova stesura sostanzialmente non muta la filosofia del primo decreto. Il problema è che, se si eroga il contributo direttamente alle imprese di assicurazione e non si prevedono altri filtri, si va ad indebolire il potere di contrattazione dei soggetti agricoli, che sono i più esposti in questo mercato poco regolamentato e in mano - io dico - alle imprese di assicurazione. Allora, se questa è la filosofia, non posso essere assolutamente d'accordo. Sarebbe stato sufficiente radunare il tavolo di concertazione agricola e non sentire solo il parere dell'ANIA, che è in causa, ma delle organizzazioni rappresentanti il mondo agricolo.

Nel frattempo, è uscita una circolare del Ministero - firmata dal direttore generale e non dal Ministro - che, per il meccanismo di erogazione individuato del contributo statale ai fondi di mutualità - l'altro strumento in mano al mondo agricolo per abbassare le pretese delle compagnie di assicurazione - va ad indebolire ulteriormente la capacità aggregativa e di contrattazione dei soggetti agricoli.

In definitiva, si va ad incidere sui due paletti che avevamo posto per far sì che il mondo agricolo potesse minimamente far «massa critica» nei confronti delle compagnie di assicurazione.

A mio parere, su un problema così delicato e importante come l'assicurazione contro le avversità atmosferiche sarebbe quantomeno opportuno sentire il parere dei soggetti interessati a gestire, unitamente alle compagnie di assicurazione, questa partita. Inoltre, andrebbe rivisto quanto disposto dal Ministero in merito ai fondi di mutualità, ennesima dimostrazione delle difficoltà che spesso la burocrazia del Ministero finisce per creare rispetto agli obiettivi reali che la legge intende perseguire. Invito, pertanto, il Sottosegretario a farsi promotore di un incontro con le organizzazioni agricole, con riguardo sia alla circolare che ai decreti applicativi, in modo da sentire il parere di tutti i soggetti interessati da questo provvedimento.

RECCIA. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata nel rispondere alla sollecitazione nata in questa Commissione che attiene ai rischi che corrono le forme associative relativamente alla lotta alle calamità naturali, e conseguentemente alle garanzie offerte al mondo agricolo riguardo a tali calamità.

Lo spirito era di liberalizzare tale settore e non prevedeva certo l'attuazione di una forma di prevaricazione ai danni del mondo agricolo, sia singolo che associato. All'interno dell'articolo 127 non era previsto che il contributo venisse concesso alle assicurazioni. È stato facile, per i rappresentanti del Governo, ricorrere a questo espediente, che in altri settori è stato completamente eliminato.

Per quanto riguarda, ad esempio, gli aiuti ai redditi, in particolare modo riferiti alle varie OCM, ricordo che si è passati da una forma di contributo all'impresa ad una forma diretta di aiuto agli agricoltori.

Credo che si sarebbe dovuto utilizzare lo stesso parametro anche nelle applicazioni dei fondi di mutualità e di garanzia per i produttori.

Per tali motivi ritengo che il Governo debba rivedere e approfondire la scelta adottata fino ad ora, che non aiuta ma anzi indebolisce la parte che già di per se stessa non era in grado di porsi come elemento di contrattazione forte nei confronti di chi ha disponibilità finanziarie, che non consente un'autonomia di scelta da parte dei produttori sia singoli che associati.

Mi ritengo, pertanto, insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario perché il Governo non ha avuto la sensibilità di interpellare il mondo dell'associazionismo e della cooperazione agricola.

Mi auguro che possa esserci un ripensamento affinché si possano, per il futuro, ristabilire quegli equilibri (che oggi risultano precari), che possano ridare impulso al mondo agricolo e metterlo, quindi, nelle condizioni di essere più competitivo.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni, presentate sullo stesso argomento, dai senatori Reccia, Bucci e Cusimano e dal senatore Saracco.

RECCIA, BUCCI, CUSIMANO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il decreto 24 febbraio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce i nuovi parametri di assegnazione dei carburanti agevolati per l'agricoltura;

in tali parametri è evidente l'esclusione del principio dell'applicazione differenziata in relazione alla diversità dei consumi medi, derivanti dalla diversa potenza delle macchine agricole, nonché un'omissione significativa di elementi imprescindibili ai fini della congruità quantitativa dei medesimi;

in linea generale, i contenuti del decreto ministeriale in questione, al di là delle carenze testè enunciate, si sviluppano secondo criteri tecnici forse soddisfacenti per determinate aree territoriali nazionali a specifica e ben individuata vocazione colturale (vedi il Nord Italia), ove gli andamenti stagionali climatici svolgono un ruolo favorevole per un minor consumo di carburante e dove i consumi imposti dalle nuove tabelle sono perfettamente congrui alle reali esigenze;

per la realtà territoriale meridionale, in particolare campana ed in Sicilia, è invece evidente l'insufficienza quantitativa delle assegnazioni di carburante, derivanti dai summenzionati parametri, soprattutto in virtù delle caratteristiche climatico-meteorologiche e delle specificità delle colture e alla luce anche della diversa tipologia, in particolare dimensionale, delle imprese agricole meridionali;

pertanto, l'applicazione del decreto ministeriale in questione penalizza fortemente gli agricoltori, che si vedono ridurre, anche del 30-40 per cento, le assegnazioni di carburante a prezzo agevolato,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per evitare che le imprese agricole, soprattutto meridionali, siano penalizzate nell'assegnazione dei carburanti agevolati a seguito dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa;

se non si ritenga opportuno, in particolare, riformare il predetto decreto ministeriale, al fine di adeguare i parametri per l'assegnazione dei carburanti agricoli alle esigenze specifiche degli agricoltori delle regioni meridionali, consentendo loro di ottenere almeno i quantitativi di carburante dello scorso anno.

(3-04301)

SARACCO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

per la rottamazione dei mezzi meccanici agricoli è necessaria la redazione di apposito regolamento tuttora *in itinere*, mentre gli agricoltori non riescono a programmare alcunchè visto l'avvio dell'attività agricola dopo la pausa invernale;

per avvalersi delle provvidenze disposte per l'acquisto di gasolio agricolo è necessario espletare pratiche burocratiche che gli agricoltori ritengono defaticanti al punto di dissuaderli dall'avvalersi dei pur significativi vantaggi economici che ne derivano,

si chiede di sapere:

se il Ministro adito non ritenga necessario, utile, opportuno provvedere con la massima sollecitudine alla stesura e approvazione del predetto regolamento per la rottamazione dei mezzi meccanici agricoli;

se non ritenga altresì doveroso essenzializzare gli adempimenti burocratici, giungendo magari all'attribuzione di una quantità media di gasolio agricolo per ettaro di terreno.

(3-04351)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.* Il decreto a cui fa riferimento il senatore Reccia, quello cioè del 24 febbraio 2000, è stato il frutto di un'ampia consultazione con le Regioni.

Come però sostiene giustamente lo stesso senatore Reccia nella sua interrogazione, nella fase di attuazione del decreto abbiamo riscontrato dei problemi, sono emerse delle difficoltà che hanno spinto il Ministero a considerare l'opportunità di un perfezionamento del decreto medesimo, in particolare per quanto concerne la ammissibilità di maggiorazione dei consumi entro i limiti prestabiliti. Parliamo, ovviamente, della determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli. Il Ministero ha predisposto un nuovo provvedimento che correggerà il de-

creto del 24 febbraio, il cui testo è già stato approvato nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed è in corso di perfezionamento.

Per quanto concerne l'interrogazione del senatore Saracco, posso affermare che presso la Conferenza Stato-regioni è stato istituito un gruppo di lavoro che sta esaminando la possibilità di apportare delle modifiche al decreto interministeriale n. 375 tenendo conto delle richieste avanzate dalle regioni.

Nel frattempo i Ministeri competenti hanno elaborato uno schema di decreto con il quale si differisce al 31 luglio 2001 il termine previsto dal decreto interministeriale n. 375 per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi da utilizzare in agricoltura.

Da ultimo il senatore Saracco ha posto un problema relativo al regolamento per la rottamazione dei mezzi meccanici. La proposta di regolamento è stata predisposta, senatore Saracco, ed è stata trasmessa in data 14 febbraio 2001 alla Commissione dell'Unione europea per la verifica della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, e stiamo attendendo una risposta.

RECCIA. Mi reputo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo perché al momento non conosciamo i percorsi definitivi (si fa riferimento, infatti, ad un decreto in via di perfezionamento).

Ciò che mi fa più piacere è che si sia preso coscienza di un forte disagio del mondo agricolo relativo alle agevolazioni in materia di carburanti agricoli (questo la dice lunga sulle difficoltà che si incontrano nell'attuazione del vecchio decreto legislativo).

Invito ancora una volta il Governo ad essere più attento nell'emanazione di norme che molto spesso invece di procurare aiuti procurano danni; le difficoltà registrate fino ad ora, per quanto riguarda le assegnazioni dei carburanti per l'annata in corso, sono notevolissime.

Credo che bisognerà fare in fretta per evitare di posticipare al 31 luglio le nuove modalità applicative del vecchio decreto in attesa del nuovo, e arrivare, poi, a tale data senza essere nelle condizioni di conoscere i contenuti del nuovo decreto.

Le difficoltà registrate sono sorte, in particolar modo, nel corso della Conferenza Stato-regioni dove le stesse regioni hanno manifestato con chiarezza che il provvedimento adottato dal Governo non era congruo.

Ciò è stato riconosciuto dallo stesso Governo - e di ciò gli diamo atto - ma la tempestività molte volte non è stata un punto forte del Governo. Per tali motivi ci riteniamo, quindi, parzialmente insoddisfatti.

SARACCO. Signor Presidente, dalla risposta del Sottosegretario ho appreso che è stato fatto qualche passo in avanti in risposta alle attese degli agricoltori. In particolare, è stata inviata alla Commissione europea la proposta di regolamento in materia di rottamazione per verificarne la com-

patibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato ed è stata prevista una riduzione degli adempimenti burocratici relativi al gasolio agricolo.

Tuttavia, spero che il Ministero abbia intrapreso questa strada non solo nei due casi che ho appena citato, che comunque sono importanti; in sostanza, mi auguro che si persegua sempre l'obiettivo di razionalizzare gli adempimenti burocratici, riducendoli all'essenziale, e si proceda con la massima rapidità possibile nell'attuare i vari provvedimenti, assegnando eventualmente deleghe al Governo.

Mi dichiaro pertanto parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

